

**Regolamento Congressuale
Associazione Studentesca
Federazione degli Studenti**

**Articolo 1
Convocazione**

In base al dispositivo approvato dalla direzione nazionale del 26 Marzo ed all'articolo 6 dello Statuto della Federazione degli Studenti è convocato il II Congresso Nazionale dell'Associazione per i giorni del 20 e 21 Luglio 2017. Hanno diritto di parola e di voto per l'elezione dell'Assemblea Nazionale tutti gli studenti e le studentesse aderenti presso nuclei e coordinamenti provinciali esistenti alla data del presente regolamento e regolarmente autorizzati dagli organismi statutari, secondo le forme e modalità stabilite dal presente regolamento. Hanno parimenti diritto di parola e di voto per l'elezione dell'Assemblea Nazionale tutti gli studenti e le studentesse i quali, successivamente alla data del presente regolamento, faranno richiesta di aderire individualmente o collettivamente, secondo le forme e modalità stabilite dal presente regolamento. I delegati in Assemblea Nazionale sono eletti secondo le forme e modalità stabilite dal presente regolamento in base all'articolo 6 dello Statuto Nazionale.

**Articolo 2
Commissione Congressuale**

La commissione congressuale è composta dalla commissione per il regolamento nominata presso la direzione del 26 Marzo. La commissione ha compiti di garanzia e controllo sullo svolgimento dell'intero percorso congressuale, ed è chiamata a far rispettare il Regolamento Congressuale ed i suoi allegati. I suoi lavori possono svolgere pure in via telematica. La commissione congressuale, in base al mandato della Direzione Nazionale, certifica e valida la platea congressuale in base ai principi stabiliti all'art.1 ed ai principi statutari per cui si considerano esistenti e partecipanti al congresso i gruppi che ricoprono le caratteristiche necessarie al fine di costituire un coordinamento provinciale o un comitato promotore provinciale. La lista dei coordinamenti provinciali è inserita nell'Allegato A, votato dalla commissione congressuale, mentre la lista dei comitati provinciali è inserita nell'Allegato B, aggiornato, in modo, dinamico, dalla commissione congressuale, fino al 10 Luglio, data oltre il quale non sarà più possibile richiedere l'adesione in qualità di comitati promotori provinciali, ma solo celebrare i relativi congressi. Contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale sono rimessi alla sua attenzione e valutazione. La Commissione Congressuale Nazionale è chiamata a decidere in via definitiva entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione degli atti, anche convocandosi per via telematica. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso. Solo qualora non si riscontrino le condizioni per il raggiungimento di un'intesa ispirata al più ampio consenso, la Commissione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 3

Tempi Congressuali

Le Assemblee o i Congressi dei Coordinamenti Provinciali si potranno tenere a partire dal mese di Giugno e si dovranno tenere entro e non oltre la data del 16 Luglio 2017. A partire dalla stessa data, ove ricorrano i requisiti richiesti dallo Statuto, sarà possibile svolgere i Congressi Regionali, fino alla data di Ottobre del medesimo anno. Gli stessi tempi verranno considerati per i soggetti neo aderenti, costituenti un Comitato Promotore Provinciale, in base al terzo comma dell'articolo 1 del presente regolamento, previo l'inserimento nell'Allegato B entro la data del 30 Giugno. La presenza di soli comitati promotori provinciali in un territorio regionale non costituisce requisito sufficiente alla celebrazione dei Congressi Regionali durante il periodo di vigenza del presente regolamento e sarà necessario riferirsi alle regole ordinarie dello Statuto. L'assemblea nazionale e l'elezione del Coordinatore Nazionale si svolgeranno il 20 e 21 Luglio.

Articolo 4

Platea Congressuale Nazionale

L'Assemblea nazionale è formata dai delegati eletti sulla base del presente regolamento. Ogni coordinamento provinciale potrà eleggere in assemblea 3 delegati all'Assemblea Nazionale. Le federazioni metropolitane che avranno costituito un Coordinamento centrale ed uno periferico, in base all'articolo 8 dello Statuto, potranno eleggere 5 delegati all'Assemblea Nazionale, 2 per il coordinamento centrale e 3 per il coordinamento periferico. I soggetti neo aderenti, individuati in base alle forme e modalità stabilite dal presente regolamento, che riusciranno, nel periodo pre stabilito dei tempi congressuali, a costituire un comitato promotore provinciale, potranno eleggere in assemblea nazionale 1 delegato. Nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la costituzione del coordinamento periferico e di quello centrale, potranno eleggere 2 delegati, di cui al coordinamento periferico ed 1 al coordinamento centrale. Sono di diritto componenti dell'assemblea nazionale: - Il coordinatore nazionale FdS; - L'esecutivo nazionale FdS; - I coordinatori regionali FdS; - I presidenti di Consulta Provinciale che attestino la propria adesione alla FdS;

Articolo 5

Elezione del Coordinatore Nazionale

Le candidature a Coordinatore Nazionale dovranno pervenire unitamente al documento di presentazione di candidatura alla commissione nazionale nel periodo che intercorre dal mese di Luglio al giorno antecedente l'apertura dell'Assemblea Nazionale alle ore 12.00. Il documento di presentazione della candidatura dovrà essere sottoscritto: da almeno il 25% della direzione nazionale uscente o da almeno il 25% dei delegati eletti in Assemblea Nazionale rappresentativi di almeno o di 10 coordinamenti provinciali/metropolitani o di 5 coordinamenti provinciali/metropolitani ed almeno 10 comitati promotori provinciali. La commissione congressuale nazionale verificherà le sottoscrizioni alle candidature a coordinatore nazionale. Il Coordinatore è eletto in Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta mediante voto palese o tramite voto segreto se richiesto da almeno il 35% della platea congressuale. Qualora nessuno dei presenti raggiunga la maggioranza assoluta alla

prima votazione o vi siano solo due candidature, la votazione è ripetuta a maggioranza semplice tra i due candidati più votati alla prima votazione. Nell'ipotesi in cui si sia pervenuti ad una sola candidatura, si procederà alla votazione per acclamazione. Nell'ipotesi, infine, che non si sia pervenuti a nessuna candidatura, sarà possibile presentare candidature in Assemblea presentando un ordine del giorno sottoscritto da almeno il 30% dei componenti dell'assemblea e votando successivamente sulla base delle modalità sopra descritte.

Articolo 6

Assemblea Nazionale

In apertura dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinatore Nazionale uscente, viene votata la Presidenza del Congresso. La Presidenza si insedia, comunica l'ordine dei lavori del congresso, modalità di ratifica del Coordinatore e propone all'Assemblea la Commissione Politica che verrà votata in forma palese. La Presidenza del Congresso ha anche i compiti di Commissione Verifica Poteri con il compito di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di vagliare eventuali reclami. La discussione viene aperta dalla relazione del Coordinatore Nazionale uscente e chiusa da una conclusione del neo coordinatore al dibattito. Alla fine del dibattito e prima della votazione del Coordinatore, prima la commissione politica e poi la commissione elettorale esporranno le proposte frutto del loro lavoro e le metteranno ai voti secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione Politica

La Commissione Politica ha il compito di istruire la discussione in platea su tutti i documenti di carattere politico, guidata dai principi di massima sintesi delle proposte, di coerenza dell'insieme complessivo dei documenti e del rispetto del pluralismo. La documentazione destinata alla Commissione Politica sarà predisposta dalla Commissione Congressuale Nazionale. La Commissione Politica ha potere deliberativo sui documenti su cui arriva ad esprimere un parere unanime. I documenti approvati all'unanimità saranno presentati all'Assemblea ma non messi in votazione in quanto già assunti per iniziativa della Commissione Politica. I documenti su cui la Commissione Politica non riesce ad esprimersi in maniera unanime verranno presentati all'Assemblea con un parere a maggioranza con forma palese. Sono approvati gli emendamenti e gli ordini del giorno che otterranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per ogni emendamento o ordine del giorno è prevista la presentazione da parte della Commissione Politica che sarà chiamata a esprimere un parere a cui seguirà un solo intervento a favore e un solo intervento contrario.

Articolo 8

Le Assemblee ed i Congressi Provinciali

Le Assemblee ed i Congressi provinciali si dovranno svolgere secondo i tempi previsti dal presente regolamento. I congressi provinciali si svolgono per mezzo dell'elezione dell'assemblea provinciale del Coordinamento Provinciale formata dai rappresentanti dei gruppi comunali, organizzati secondo circoli o nuclei scolastici, secondo le modalità

statutarie e regolamentari proprie del medesimo coordinamento. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcun Statuto o Regolamento provinciale, l'Assemblea Provinciale è formata da 5 rappresentanti per Gruppo FdS comunale regolarmente costituito ed autorizzato dagli organismi provinciali. Saranno, inoltre, delegati di diritto all'Assemblea Provinciale il Coordinatore Provinciale Uscente ed il Presidente della Consulta provinciale, qualora FdS. L'Assemblea Provinciale è convocata dal Coordinatore Provinciale uscente o ove questo risulti assente dal Coordinatore Regionale o da un componente dell'Esecutivo Nazionale, secondo i tempi previsti dal presente regolamento, ed elegge o conferma a maggioranza semplice il Coordinatore Provinciale, elegge i delegati all'Assemblea Nazionale e, qualora sia previsto, i delegati all'Assemblea Regionale. La candidatura a Coordinatore Provinciale viene presentata, salvo il regolamento e lo Statuto provinciale prevedano diversamente, in Assemblea, per mezzo di documento politico, sottoscritto dal 20% dei componenti dell'assemblea. In apertura di assemblea, viene votata la Presidenza dell'Assemblea e le Commissioni Politiche ed Elettorali, su proposta del Coordinatore Uscente, con la presenza obbligatoria, tra i componenti della Presidenza di un componente del coordinamento regionale, ove presente, e di un componente dell'esecutivo nazionale o di suo delegato. Qualora non risulti necessario eleggere l'Assemblea Provinciale, questa sarà semplicemente convocata secondo le procedure qui stabilite e procederà solo all'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale e se previsto all'Assemblea Regionale. Sarà possibile derogare all'elezione dell'Assemblea soltanto se questa è stata eletta negli ultimi 16 mesi antecedenti alla convocazione del congresso. Il metodo di votazione dei delegati all'Assemblea Nazionale ed all'Assemblea Regionale, qualora non diversamente previsto, è votato a maggioranza semplice successivamente all'insediamento dell'assemblea e potrà essere o maggioritario, per mezzo di unica votazione plurinomiale, o proporzionale, per mezzo di una o più liste contrapposte. I regolamenti congressuali provinciali, che possono derogare alle regole del presente Statuto, non possono però derogarne i principi fondamentali quivi contenuti e dovranno eventualmente essere valutati, autorizzati e certificati dalla commissione congressuale nazionale.

Articolo 10

Comitati Promotori Provinciali

I comitati promotori provinciali sono un mezzo straordinario di partecipazione al Congresso Nazionale della Federazione degli Studenti rivolto a superare l'autorizzazione della Direzione Nazionale per la costituzione ed approvazione di nuovi coordinamenti provinciali. In base alla comma 3 dell'articolo 1 tutti gli studenti e le studentesse che vorranno formare un coordinamento provinciale potranno fare direttamente richiesta di costituzione di comitato provinciale presso la commissione congressuale nazionale. I requisiti dovranno inderogabilmente essere: la presentazione di un documento di richiesta di adesione indirizzato alla commissione congressuale nazionale e sottoscritto da almeno 80 studenti e studentesse distribuiti all'interno di almeno due scuole all'interno di un medesimo comune, oppure un eguale documento sottoscritto da 65 studenti e studentesse distribuiti all'interno di almeno tre scuole all'interno di almeno due distinti comuni. Le sottoscrizioni dovranno essere accompagnate dalla presenza delle generalità dei soggetti, ivi compreso il numero di documento di riconoscimento, e l'indicazione della Scuola ove i soggetti risultano iscritti. La richiesta, dovrà, inoltre, essere certificata dalla firma o del Coordinatore Regionale o di un

Componente dell'Esecutivo Nazionale, e dovrà includere, tra i firmatari, la presenza di almeno 1 rappresentante d'Istituto. I vizi di una delle sottoscrizioni invalida l'intera richiesta. Le richieste non potranno pervenire oltre la data del 9 Luglio 2017. Successivamente, nei limiti previsti dai tempi congressuali, sarà possibile soltanto celebrare i congressi dei comitati autorizzati ed inseriti nell'allegato B. Autorizzati dalla Commissione Congressuale Nazionale, che ne certifica l'adesione ed inserisce il Comitato nell'Allegato B, il Comitato Promotore è autorizzazione a svolgere l'Assemblea Provinciale. Le modalità saranno le medesime previste all'articolo 9 ed eventuali regole integrative saranno stabilite, tenendo conto delle caratteristiche di luogo, tempo e circostanza, o in linea generale dalla Commissione Nazionale o per quanto concerne le modalità concrete dal Coordinamento Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore Regionale o da un componente dell'Esecutivo Nazionale che ne certificherà la regolarità dei lavori congressuali. Svoltasi l'Assemblea Provinciale Costituente, il nuovo Coordinamento risulterà a tutti gli effetti aderente alla Federazione degli Studenti nazionale.

Articolo 11

I Congressi Regionali

I congressi regionali si dovranno svolgere secondo i tempi previsti dal presente regolamento. La convocazione dei congressi regionali non è fase necessaria per lo svolgimento del Congresso Nazionale, essendo l'Assemblea Nazionale votata esclusivamente dalle Assemblee Provinciali. I congressi regionali si svolgono per mezzo dell'elezione dell'assemblea regionale del Coordinamento Regionale formata dai rappresentanti dei coordinamenti Provinciali e dei Comitati Promotori Provinciali secondo le modalità statutarie e regolamentari proprie del medesimo coordinamento. Non sarà possibile, in nessun modo, celebrare un Congresso Regionale nell'ipotesi in cui la possibile platea risulterà formata solo dai rappresentanti dei comitati promotori provinciali, autorizzati ed inseriti all'allegato B. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcun Statuto o Regolamento Regionale, l'Assemblea Regionale è formata da 7 rappresentanti per coordinamento provinciale regolarmente costituito ed autorizzato dagli organismi nazionali, presenti nell'allegato A, e da 2 rappresentanti per comitato promotore provinciale autorizzato, presenti nell'allegato B. Saranno, inoltre, delegati di diritto all'Assemblea Regionale il Coordinatore Regionale Uscente, l'Esecutivo Regionale, ove presente, i Coordinatori Provinciali uscenti ed Presidenti di Consulta provinciale, qualora FdS. L'Assemblea Regionale è convocata dal Coordinatore Regionale uscente secondo i tempi previsti dal presente regolamento, ed elegge o conferma a maggioranza semplice il Coordinatore Regionale. La candidatura a Coordinatore Provinciale viene presentata, salvo il regolamento e lo Statuto provinciale prevedano diversamente, in Assemblea, per mezzo di documento politico, sottoscritto dal 20% dei componenti dell'assemblea. In apertura di assemblea, viene votata la Presidenza dell'Assemblea e la Commissione Politica su proposta del Coordinatore Uscente, con la presenza obbligatoria, tra i componenti della Presidenza di un componente del coordinamento regionale, ove presente, e di un componente dell'esecutivo nazionale. I regolamenti congressuali provinciali, che possono derogare alle regole del presente Statuto, non possono però derogarne i principi fondamentali qui contenuti e dovranno eventualmente valutati, autorizzati e certificati dalla commissione congressuale nazionale.

Articolo 12

Documento Politico e Tesi Congressuali

L'esecutivo nazionale uscente propone alla commissione politica le proprie tesi congressuali, il documento fondamentale di indirizzo dell'associazione. Le tesi congressuali potranno essere discusse e integrate dalla commissione politica mediante la ricerca del più ampio consenso 16 Luglio 2017. L'assemblea nazionale potrà proporre emendamenti alle tesi e ordini del giorno previa sottoscrizione di almeno il 30% dei delegati in assemblea nazionale. Gli emendamenti e gli ordini del giorno verranno sottoposti alla commissione politica che deciderà se integrarli o sottoporli al voto dell'assemblea secondo le procedure stabilite all'art 7.

Articolo 13

Norme Transitorie e Finali

Per tutto ciò che non risulta normato dal presente regolamento fanno fede lo statuto nazionale della Federazione degli Studenti, i precedenti Congressuali e gli allegati al presente regolamento. I livelli regionali e federali dovranno dotarsi di un regolamento congressuale nel rispetto di quanto normato nel presente regolamento. La commissione congressuale nazionale può operare con poteri sostitutivi, per mezzo di suoi delegati, nell'ipotesi in cui ravvisi gravi violazioni del presente regolamento